

Segnalazione per il Servizio Novità

(a cura del dr. Vittorio Pazienza)

A) Confisca – Beni formalmente intestati a terzi estranei al procedimento – Richiesta di revoca della confisca – Inammissibilità dichiarata “de plano” – Opposizione – Procedimento – Instaurazione del contraddittorio – Necessità – Richiesta di trattazione in pubblica udienza - Omissione – Conseguenze.

In tema di confisca di beni nella formale titolarità di terzi estranei al procedimento penale, la Prima sezione della Corte di cassazione ha affermato che, qualora la richiesta di revoca della confisca proposta dal terzo venga dichiarata “de plano” inammissibile, ai sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., e tale soggetto proponga opposizione, il giudice dell’esecuzione è tenuto ad instaurare il contraddittorio tra le parti ai sensi dell’art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen., a pena di nullità assoluta dell’ordinanza che definisce il procedimento, e deve altresì disporre la trattazione nelle forme della pubblica udienza, qualora l’opponente ne abbia fatto esplicita richiesta, configurandosi, in difetto, una nullità relativa.

Sezione Prima, udienza 10/06/2016 (dep. 14/04/2017), n. 18691 – Presidente M. Vecchio, Estensore A. Esposito.